CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 24 MARZO 1999

OGGETTO: **Approvazione del " Regolamento comunale per il servizio in economia degli acquedotti.**

L'anno millenovecentonovantanove addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale I° CONVOCAZIONE

ESEGUITO L'APPELLO, RISULTANO:

		A	P			A	P
	EMILIO BIANCO (SINDACO)		X				
1	BARTUCCI EGIDIO		X	11	MARRELLI G. MARIO	X	
2	CAVALIERE BRUNELLA		X	12	METALLO RAFFAELE	X	
3	CHIAPPETTA M. PAOLA		X	13	PANZA CARMINE	X	
4	CORNIOLA LUCIANO		X	14	ROSSI ALBERTO	X	
5	CRIVARO MASSIMO	X		15	SAULLO ANTONIO		X
6	DE SETA GABRIELLA		X	16	SAULLO EUGENIO		X
7	FILICE GIUSEPPE	X		17	SEMERARO ALDO	X	
8	FILOSA MARIA		X	18	SICILIANO LUIGI	X	
9	GARRAFA EUGENIO	X		19	SPIZZIRRI FRANCO	X	
10	GERVASI FRANCESCA		X	20	ZINGONE GIOVANNI		X

CONSIGLIERI PRESENTI : N. 11 CON SINDACO
CONSIGLIERI ASSENTI : N. 10
Assiste alla seduta il Sig. FRANCESCO PINGITORE Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Dott. Giovanni Zingone
Vengono nominati scrutatori i Sigg. : Cavaliere – De Seta – Spizzirri
La seduta è pubblica

Trasmessa al CO.RE.CO. di Cosenza in data 29 MAR. 1999 prot. N. 6553

n. 854 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47 L. 8.6.90, n. 142)

☐ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 MAR. 1999 all'albo pretorio ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi.

addì 29 MAR. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pingitore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n. 86 del 28.10.1982, divenuta esecutiva a norme di legge, veniva approvato il "Regolamento per il servizio idrico di questo Comune;
Considerato che il suddetto regolamento va modificato ed integrato in base alle odierne esigenze dell'Ente nonché dei cittadini che usufruiscono del servizio;
Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente recita:
Art. 52 - potestà regolarmente generale delle province e dei comuni.
<<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attienne alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolarmente si appicano le disposizioni di legge vigenti.>>
Visto lo schema del Regolamento disposto dagli Uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;
Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:
<< Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni>>.
Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondnete pienamente alle esigenze di questo Comune;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;
Vista la proposta di delibera ed i pareri favorevoli espressi dai responsabili degli uffici competenti, ai sensi dell'art. 53 e 55 della legge 142/90 e successive integrazioni e modificazioni e sulla stessa riportati ed allegati al presente atto;
Dato atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti, costituendo atto essenziale e propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell'Ente e presso la Segreteria Generale;
Eseguita la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso - Sindaco	n. 21
Presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Astenuti	n. //
Contrari	n. //

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare il "Regolamento Comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti" che si compone di n. 60 articoli e n. 2 tabelle A e B che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3) Di stabilire che il suddetto regolamento decorrerà dal 1° gennaio 1999 con revoca del precedente regolamento di cui alla deliberazione n. 86 del 28.10.1982 richiamata in premessa.
4) Di sottoporre il Presente atto di propria iniziativa ed ai sensi delle vigenti disposizioni legge all'esame del CO.RE.CO. Sez. di Cosenza.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Alghisone

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco PINGITORE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 47 legge 8.6.90, n. 142)

☐ Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8.6.90, n. 142.

li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(artt. 45 e 46 legge 8.6.90, n.142)

☒ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo in data 29-3-99 al n. 4552 in seguito:

☐ la denuncia di vizio di legittimità/competenza - per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta e che:

☐ nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8.6.90, n. 142.

☐ il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n. _____ in data _____ per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 5° comma dell'art. 46 della legge 8.6.90, n. 142.

☐ il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione in seduta _____ ai nn. _____

li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☑ la Sezione del Comitato Regionale di Controllo con sua nota n. 528 del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

li 7-4-99

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco PINGITORE

☐ Controdeduzioni del Comune n. 44 in data 22-4-99

☐ Ricevute dalla Sezione Comitato Regionale di Controllo il 26-4-99

li 20 MAG. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco PINGITORE

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24-03-1999 con atto n. 24;

2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-03-1999 al 13-04-1999;

3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 14-05-1999 n. 895;

4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....;

Data 20-05-1999

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Il Segretario Comunale

.....

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

Per il servizio in economia degli acquedotti

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO **DISPOSIZIONI GENERALI**
1	Assunzione del servizio in economia
2	Campo di applicazione
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico
4	Proprietà delle tubazioni
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
6	Tipo di fornitura
7	Interruzione del servizio di erogazione
8	Priorità nella concessione di utenze
9.	Danni alle condotte e tubazioni in genere
10	Variazione al regolamento
11	Distribuzione dell'acqua
	TITOLO SECONDO **FORNITURE PER USO PUBBLICO**
12	Definizione di impianti per uso pubblico
13	Fontane pubbliche
14	Bocche speciali
15	Installazione di contatori
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune
	TITOLO TERZO **FORNITURE AD USO PRIVATO**
	Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio
17	Forniture su strade canalizzate
18	Forniture su strade non canalizzate
19	Nuovi allacciamenti - Procedura
	Capo II - Impianti interni
20	Installazione delle condutture esterne
21	Collegamenti di impianti ed apparecchi
22	Impianti di pompaggio
23	Sebatoi
24	Prescrizioni e collaudi
25	Manutenzione delle condotte
26	Modifiche
27	Guasti agli apparecchi
28	Vigilanza
	Capo III - Contatori
29	Tipo e calibro del contatore
30	Posizione dei contatori
31	Contatori fabbricati con più utenze
32	Custodia dei contatori
33	Nolo del contatore
34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
35	Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

Art.	DESCRIZIONE
	Capo IV - Contratti di fornitura
36	Titolarità della concessione
37	Contratto di utenza
38	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
39	Durata dei contratti di fornitura
40	Uso dell'acqua
41	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
42	Tariffa - Modalità di riscossione
43	Anticipo consumi
44	Risoluzione di diritto delle concessioni
45	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
46	Portata garantita
47	Perdite, danni, responsabilità
48	Pagamento dei consumi
49	Ripristino delle utenze
	TITOLO QUARTO **CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE**
50	Concessioni speciali temporanee
51	Tariffa per le concessioni speciali temporanee
52	Concessioni speciali per cantieri edili
53	Obblighi dell'utente - Controlli
54	Cessazione delle utenze speciali temporanee
	TITOLO QUINTO - NORME PENALI
55	Prelievi abusivi
56	Contestazione delle infrazioni
57	Norme penali
	TITOLO SESTO **NORME TRANSITORIE E FINALI**
58	Uso di prese private in caso di necessità
59	Disposizioni precedenti
60	**Disposizioni Finali**
	TABELLE
–	Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19) - Tab. A)
–	Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (Art. 43) - Tab. B)

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art.19).

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI

a) Rimborso spese stampati ..... £. 10.000
b) Diritti di attacco .....£. 50.000
c) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi

-per civile abitazione .....£.50.000

- per ogni altra destinazione diversa da civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, Uffici, ecc.).....£.50.000

d) Per ogni altra utenza ..... £.50.000

INSEDIAMENTI PRODUTIVI

a) Rimborso spese stampati..... £. 10.000
b) Per ogni mq di superficie coperta..... £. 500

TABELLA B) – Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (art. 43)

a) Civili abitazioni..... £. 100.000
b) Extradomestici..... £. 200.000
c) Industriali..... £. 300.000

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovraintende al servizio a mezzo del personale amrninistrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale- Sezione Acquedotto - assume la denominazione di: **«SERVIZIO ACQUEDOTTO».**

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni;

1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Condizioni generali per l'allacciamento da parte dei privati alla rete idrica comunale sono:

a) – L'attacco alla rete idrica dovrà avvenire negli appositi pozzetti o sulle apposite crociere predisposti dal Comune mediante tubi in ferro zincato – PVC – acciaio PN 16 minimo, dal diametro opportuno stabilito dal'Ufficio Tecnico;
b) – L' utente è obbligato a lasciare predisposto un ulteriore attacco mediante la messa in opera di un pezzo speciale a T in corrispondenza della presa effettuata;
c) – E' assolutamente vietato passare con tubi sotto la rete fognante;
d) – La tubazione dovrà essere collocata non inferiore a mt. 0,60 lungo le strade a traffico

intenso, mentre non inferiore a mt. 0,40 su terreni;

Dovrà essere posata in una apposita culla di sabbia e coperta con materiale arido, nelle zone interessate da strade o piazze, mentre può essere coperta con lo stesso materiale di scavo su terreni purchè lo stesso, se argilloso, non venga a contatto con la tubazione;

Ogni circa mt. 20 oppure alle diramazioni si drovanno costruire degli appositi pozzetti, per identificare la condotta in superficie e per manutenzionarla:

Il contatore dovrà essere collocato il più vicino possibile alla condotta principale nel muro di recinzione nel caso di fabbricati recintati, oppure in prossimità dello spigolo più vicino, del fabbricato da allacciare, rispetto alla presa sulla tubazione principale;

Il contatore deve essere comunque collocato in modo di essere facilmente sorvegliabile e ispezionabile dal Comune;

e) – E' assolutamente vietato immettere acque di pozzi o sorgenti private e non nella rete idrica servita dall'acquedotto Comunale;

f) L'utente è obbligato a rimettere in ripristino lo stato dei luoghi una volta ultimato l'attacco; Se questo è fatto su via o strada dovrà essere ripristinato, a cura dell'utente, il piano viabile nella stessa forma primitiva;

g) – L' utente è responsabile di eventuali danni a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;

Ove occorre, prima di iniziare e durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere sistemata apposita segnaletica stradale;

h) – L'utente, prima di interrare l'allacciamento, dovrà avvisare l'Ufficio Tecnico Comunale perché si possa accertare la regolare esecuzione dei lavori di posa condotta e dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale l'avvenuto ripristino per iscritto il quale entro giorni 30 dalla comunicazione si pronuncerà sullo svincolo della cauzione, se il ripristino è stato effettuato a regola d'arte.

Lo stesso dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni che i responsabili del'Ufficio Tecnico Comunale dovessero impartire per regolarizzare i lavori relativi all'attacco;

i) – Si avverte che gli utenti che non si atterranno alle condizioni stabilite dal presente disciplinare incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge:

j) – L' utente dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni che saranno all'uopo impartite dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

a) forniture per uso pubblico;

b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di ernergenza, nel caso di incendi, nonchè per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivaziani agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

a) per mezzo delle fontane pubbliche,
b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi cornunali;
f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

. 13 - Fontane Pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri..100.

E' vietato:

a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità di fontane pubbliche.

Art. 14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio;
b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal

personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate «forniture di uso pubblico» quelle relative a:

a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonchè fissata ta tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO – AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dei Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo

conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti – Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamenta del contributo di allaccio di cui alla allegata Tabella A).

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

Art. 20 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere rnesse in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibendate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norrna sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, irnpianti contenenti vapare, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommiste a sostanze estranee.

. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito

giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22 - Impianti di pompaggio

Le istallazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 – Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari.

S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 26 – Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere

l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto

Art. 28 – Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO – CONTATORI

Art. 29 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 30 - Posizione dei contatori

Il contatore verrà collocato nella posizione, che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva, e comunque da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni

L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.

Di regola, il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa, e ricavata, possibilmente all'entrata dello stabile, nel muro frontale del fabbricato, nelle sue immediate adiacenze, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere

letto e controllato anche in assenza dell'utente.
Occorrendo, il contatore potrà essere collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale.
L' utente dovrà comunque, sempre garantire all'incaricato del comune libero accesso al posto dove è collocato i contatore.
I fabbricati per i quali vengono richieste concessione utenze idriche e che dispongono allo stato di unica colonna montante tramite la quale si alimentano le singole utenze, autoclave condominiale, bocche antincendio ed altri servizi potranno ottenere l'allaccio alla rete idrica alle seguenti condizioni:

1) – L' opera di presa prima di qualsiasi derivazione disponga di idoneo contatore generale installato all'esterno del fabbricato, opportunamente custodito e in luogo accessibile alle operazioni di lettura e di controllo da parte de personale del Comune;
2) – I singoli utenti o un responsabile dell'immobile all'uopo nominato dai singoli utenti dovrà trasmettere all' Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68 inerente il consumo effettuato da ciascuna utenza nonché la classificazione dell'utenza stessa.

L' innosservanza di quanto sopra specificato comporta anche la sospensione dell'utenza.
Il rilascio della concessione utenza idrica per i fabbricati le cui concessioni edilizie vengano rilasciate in data successiva all'01.08.93 resta subordinato alla installazione di opere di prese e di contatori in luogo esterno al fabbricato ed indicato dall'Ufficio Tecnico comunale. Ciascun contatore deve corrispondere a ciascuna singola utenza.
In caso di installazione di autoclave e/o bocca antincendio l'utente dovrà a sua cura e spese installare altro contatore generale prima della derivazione per alimenatre i servizi suddetti.

Art. 31 - Contatori in fabbricati con piu' utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 32 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 - Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.
Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui al precedente comma.

Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216 del 17 agosto 1976) e precisamente + **5%** da Qmin incluso a Qt escluso e + **2%** da Qt incluso a Qmax incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di L. 50.000 per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36 - Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) *per le nuove utenze:solo* dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;

b) *per le vecchie utenze (subingresso):in* qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 37 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale:

a) a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata Tabella A;

b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata tabella B;

c) a titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a numero. una mensilità.

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura -Trapasso

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

I contratti di fornitura non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile servito da utenza idrica sia trasferita a nuovo proprietario, usufruttuario od inquilino .

In caso di trapasso della concessione, tanto l'utente che cessa, quanto quello che intende subentrare (nuovo proprietario, usufruttuario od inquilino) dovranno darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del trapasso stesso. Il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente di accettare tutti gli impegni assunti dal predecessore.

Il trapasso comporta la stipula di un nuovo e regolare contratto nonché il pagamento della somma di £. 20.000 quale diritti di segreteria e il deposito cauzionale di cui alla tabella B a garanzia dei consumi.

Art. 40 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 41 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che sarà effettuata annualmente secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 42 - Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'art. precedente, nonchè le tariffe per nolo contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.144, le categorie di utenza vengono così

suddivise:

1) USO DOMESTICO:

- canone annuo comprensivo di mc 280 di acqua potabile £. 120.000

SUPERCONSUMO

- da mc. 281 a mc 400	£.	700 a mc
- da mc 401 a mc 600	£.	900 a mc
- oltre 600	£.	1.500 a mc

2) USO EXTRADOMESTICO

- Commerciali – Artigianali-

- canone annuo comprensivo di mc 280 di acqua potabile £. 200.000

Studi Professionali

- canone annuo comprensivo di mc 280 di acqua potabile £. 150.000

SUPERCONSUMO

- da mc. 281 a mc. 400	£.	700 a mc
- da mc. 401 a mc 600	£.	900 a mc
- oltre 600	£.	1.500 a mc

3) INDUSTRIALI

-Canone annuo comprensivo di mc 280 di acqua potabile £. 300.000

SUPERCONSUMO

- da mc. 281 a mc 400	£.	700 a mc
- da mc 401 a mc 600	£.	900 a mc
- oltre 600	£.	1.500 a mc

Art. 43 - Anticipo consumi

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata Tabella B).

L'Amministrazione Comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e della legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Art. 44 – Risoluzione di diritto delle concessioni

La concesione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tuti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L' utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comnque a carico dell'utente le spese per il disgelo e l' eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 46 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato con il regime di portata della condotta.

Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è, comunque, ammesso per eventuale dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente od indirettamente essere chiamati a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48 - Pagamento dei Consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni

stabiliti nelle bollette di pagamento. In caso di inadempienza dei pagamenti l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. - 49 - Ripristino delle Utenze

In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il ripristino, a prescindere dei motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO
CONCESSIONI SPECIALI TEMPO

Art. 50 - Concessioni Speciali Temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno essere mai fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 51 - Tariffe per le Concessioni Speciali Temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di riallaccio .

. 52 - Concessioni Speciali per Cantieri Edili

Le concessioni d'acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della Concessione Edilizia o della autorizzazione.

Art. 53 - Obblighi dell'Utente - Controlli

E fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio

Comunale, l'eventuali supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento disporre gli eventuali controlli.

Art. 54 - Cessazione delle Utenze Speciali Temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

Titolo Quinto
Norme Penali

Art. 55 - Prelievi Abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti dal contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quanto vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca, sarà applicata una penale variabile da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quanto non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da £. 200.000 a £. 500.000 .

In ogni caso, oltre alla penale, dovrà essere corrisposta il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 56 - Contestazione delle Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verblizzate da agenti del Servizio Acquedotto che potranno presentarsi soli od eventualmente accompagnati da pubblici ufficiali.

Ogni infrazioni dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 57 - Norme Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte eccezioni per quelle di cui al precedente art. 55, sono così disciplinati:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934 , 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9.6.1947, n° 530;
- dall'art. 41 e seguenti e la legge urbanistica 17.8.1942 n° 150 e successive modificazioni;

- Dall'art. 650 del Codice Penale;
- Dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16.6.1931, n° 773, salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

TITOLO SESTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo d'acqua consumato per tale uso verrà detratto dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 59 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentare non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 60 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.